

Supplemento

Importi determinanti per l'anno 2023

Salario minimo secondo l'art. 2 LPP (art. 2 cpv. 1 ed art. 7 cpv. 3)	CHF 22'050¹
Rendita massima di vecchiaia AVS (art. 4 cpv. 7)	CHF 29'400
Rendita di vecchiaia minima dell'AVS (art. 17 cpv. 2)	CHF 14'700
Quota di coordinamento massima (art. 4 cpv. 7)	CHF 25'725
Salario assicurato massimo dal piano di vecchiaia (art. 4 cpv. 1)	CHF 124'275
Salario di base annuo computabile massimo per la determinazione del salario assicurato dal piano di risparmio (art. 4 cpv. 2)	CHF 220'000
Salario di base annuo computabile massimo per la determinazione del salario assicurato dal piano di rischio (art. 4 cpv. 3)	CHF 220'000
Remunerazione ad interesse dell'aver di vecchiaia (art. 5 cpv. 3)	viene determinata dal Consiglio di fondazione
Remunerazione ad interesse dell'aver a risparmio (art. 6 cpv. 3)	viene determinata dal Consiglio di fondazione
Interesse minimo secondo la LPP (art. 18 cpv. 4)	1.0%
Interesse di mora (art. 18 cpv. 4)	2.0%

¹ Se non sussiste un diritto ad una rendita d'invalidità dell'AI. Se esiste un diritto a una rendita parziale dell'AI, il salario minimo viene ridotto in base alla parte percentuale del suo diritto alla rendita parziale. Per esempio, con una quota percentuale del 25%, il salario minimo è di CHF 16'538 (75% di CHF 22'050) e con una quota percentuale del 69%, il salario minimo è di CHF 6'836 (31% di CHF 22'050).